RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 3

Per il personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella B dell'allegato predetto, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti, di grado rispettivamente uguale o superiore, nel ruolo di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it